



Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01328510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01328510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 906

001.000570151

AGENZIA DI: PERUGIA STADIO 544

Polizza Amministrata a LibroMatricola – Condizioni contrattuali indicate in calce.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: VITTORIA LINEA STRADA n° 544.013.0000109616

DECORRENZA CONTRATTO: 31/12/2023 SCADENZA 1° RATA: ore 24:00 del 31/12/2024 TERMINE CONTRATTO: 31/12/2024

CONTRAENTE: M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A
DOMICILIO: VIA TERENCE MAMIANI DELLA ROVERE 76
COMUNE: ANCONA C.A.P.: 60126 PROVINCIA: AN
CODICE FISCALE: 02150990428 PARTITA IVA: 02150990428

NUMERO VEICOLI INIZIALMENTE ASSICURATI: 6

TOT. PREMI NETTI ANNUI: 4.630,13 € FRAZIONAMENTO: annuale PREMIO LORDO RATE SUCC.: 0,00 €
PREMIO RATE SUCC.: 0,00 € IMPOSTE RATE SUCC.: 0,00 € S.S.N.: 213,58 € IMPOSTE: 654,07 €
PREMIO DI 1° RATA (lordo): 5.497,78 €
PREMIO 1° RATA: 4.630,13 € REGOLAZIONE PREMI: annuale

GARANZIE:

Auto - Responsabilità civile auto	PRESENTE IN 6 APPLICAZIONI SSN: 213,52 €	Imposte: 315,44 €	Premio netto annuo: 2.033,45 €
Auto - Furto	PRESENTE IN 6 APPLICAZIONI	Imposte: 24,65 €	Premio netto annuo: 182,23 €
Auto - Incendio	PRESENTE IN 6 APPLICAZIONI	Imposte: 24,65 €	Premio netto annuo: 182,23 €
Auto - Atti Vandalici	PRESENTE IN 3 APPLICAZIONI	Imposte: 7,91 €	Premio netto annuo: 58,39 €
Auto - Fenomeni Naturali	PRESENTE IN 6 APPLICAZIONI	Imposte: 24,65 €	Premio netto annuo: 182,23 €
Auto - Caso Invalidità Permanente Infortunati Conducente	PRESENTE IN 1 APPLICAZIONE	Imposte: 0,63 €	Premio netto annuo: 25,00 €
Auto - Caso Morte Infortunati Conducente	PRESENTE IN 1 APPLICAZIONE	Imposte: 0,63 €	Premio netto annuo: 25,00 €
Auto - Diaria da ricovero Infortunati Conducente	PRESENTE IN 1 APPLICAZIONE	Imposte: 0,13 €	Premio netto annuo: 5,00 €
Auto - Tutela Legale - Patente Imprese	PRESENTE IN 1 APPLICAZIONE	Imposte: 2,45 €	Premio netto annuo: 19,55 €
Auto - Maxicasco	PRESENTE IN 4 APPLICAZIONI	Imposte: 184,81 €	Premio netto annuo: 1.368,86 €
Auto - Garanzia Cristalli	PRESENTE IN 5 APPLICAZIONI	Imposte: 33,75 €	Premio netto annuo: 250,00 €
Auto - Atti Vandalici Top	PRESENTE IN 3 APPLICAZIONI	Imposte: 16,74 €	Premio netto annuo: 123,84 €
Auto - Vittoria Assistance	PRESENTE IN 5 APPLICAZIONI		





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA GALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART.65 DEL R.D.L. 29-4-1929 N.986

Imposte : 17,43 €

Premio netto annuo: 174,15 €

Auto - Carico e scarico mezzi mecc.	PRESENTE IN 2APPLICAZIONI	Imposte : 0,02 €	Premio netto annuo: 0,02 €
Auto - Garanzie Complementari RCA Gold	PRESENTE IN 6APPLICAZIONI	SSN : 0,06 € Imposte : 0,18 €	Premio netto annuo: 0,18 €

ELENCO ADESIONI:

544.013.0000109781 Targa GM925AG;544.013.0000109782 Targa GM518AH;544.013.0000109783 Targa FD328JL;544.013.0000109784 Targa FR047XP;544.013.0000109785 Targa FX798TB;544.013.0000109828 Targa X8BPM4

Condizioni particolari

CLAUSOLA A TESTO LIBERO

ENTE PUBBLICO – AMMINISTRAZIONE LOCALE

POLIZZA EMESSA IN SEGUITO AD AFFIDAMENTO PUBBLICO BANDO DI GARA CIG Z273DE6229

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del 31.12.2023

Alle ore 24.00 del 31.12.2024

Le condizioni integrative, le dichiarazioni riportate nel format di polizza, i valori assicurati e le rispettive franchigie/scoperti applicabili, si intendono annullate e sostituite integralmente dalle condizioni di assicurazione contenute nel capitolato di gara costituito da numero 51 pagine che forma parte integrante del contratto stesso.

FERMO IL RESTO

CLAUSOLA AREA RISERVATA

In ottemperanza all'art. 2 del provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova area riservata dedicata ai clienti Vittoria; Le comunichiamo altresì che, ai sensi del regolamento IVASS n° 09 del 19 maggio 2015, per stipulare con altro assicuratore il contratto r.c. auto per il Suo veicolo, non è più necessario presentare l'attestato di rischio cartaceo, poiché la Sua situazione assicurativa è acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati ANIA.

Pertanto, il Suo attestato di rischio non Le sarà più inviato in forma cartacea presso la sua abitazione, ma sarà messo a Sua disposizione nell'apposita area riservata ai clienti Vittoria, alla quale potrà accedere direttamente dal sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.

Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Registrandosi al servizio potrà sempre consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Potrà in ogni caso richiedere la consegna del Suo attestato di rischio, anche via mail, rivolgendosi all'agenzia che gestisce il Suo contratto, oppure online compilando il form di richiesta nella sezione Contatti / Richiesta Informazioni del sito www.vittoriaassicurazioni.com.

INFORTUNI

GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ad integrazione del Fascicolo Informativo – Sezione Persona – Infortuni del conducente – “Condizioni valide per tutte le opzioni” – si intende operante il seguente articolo:





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01328510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 956

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, con moneta legalmente in corso al momento del sinistro, presso la sede di Vittoria o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'interessato.

Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Permanente è prevista la seguente procedura:

- entro 15 giorni dal ricevimento del certificato medico e/o relazione medico legale attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio, e comunque entro 18 mesi dalla data di denuncia del sinistro, Vittoria invia all'Assicurato raccomandata o PEC recante l'invito a visita medico legale.
- la proposta di liquidazione viene formulata nel termine di 60 giorni dalla data della visita medico legale predisposta da Vittoria.
- Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della proposta, Vittoria trasmette all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto.

...

CRITERI DI INDENNIZZO

L'ultimo paragrafo dell'articolo – Criteri di indennizzo – riportato nel Fascicolo Informativo – Sezione Persona – Infortuni del conducente – “Condizioni valide per tutte le opzioni” si intende sostituito e integrato come segue:

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Vittoria corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennizzo pagato e quello da corrispondere per il caso morte, ove questo sia superiore; non chiede il rimborso nel caso contrario.

Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente se l'Assicurato, per causa indipendente dall'infortunio che ha determinato un'invalidità permanente a suo carico, decede:

- prima che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato da Vittoria, l'indennizzo verrà corrisposto ai beneficiari designati in polizza o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, purché i postumi permanenti siano obiettivamente accertabili sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta;
- dopo che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato da Vittoria, l'indennizzo verrà corrisposto ai beneficiari designati in polizza o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

In caso di mancato accordo sull'accertabilità dei postumi permanenti e/o sulla loro quantificazione, resta salva la facoltà delle parti di ricorrere all'arbitrato irrituale.

Condizioni contrattuali





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01529510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL' ART. 05 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966

1. La presente polizza, stipulata nella forma "libro matricola", consente di gestire molteplicità di veicoli, consentendo inclusioni ed esclusioni durante l'anno assicurativo e calcolando poi con apposita regolazione il premio dovuto, dedotto quanto corrisposto anticipatamente.
2. La presente polizza "base" disciplina anche univocamente la data di decorrenza, la scadenza contrattuale e l'eventuale rinnovo delle polizze ad essa collegate.
3. Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati (adesioni), secondo la rateazione convenuta, e può essere frazionato secondo la tariffa Vittoria in vigore.
4. Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato sulla base della tariffa in corso sul contratto base, salvo eventuali eccezioni convenute tra le parti; eventuali deroghe normative alle condizioni d'assicurazione "Vittoria Formula Strada" in vigore al momento della stipulazione della polizza saranno regolamentate da apposite clausole indicate nel presente contratto base, e valide su tutte le applicazioni ad esso associate.
5. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, conto vendita, distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi. Al momento della data di effetto dell'esclusione, il Contraente si impegna a distruggere e non utilizzare certificato di assicurazione e carta verde, prendendo atto che in caso di mancata distruzione e di utilizzo fraudolento di detti documenti, sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Vittoria Assicurazioni a terzi.
6. Non sono ammesse la cessione contratto e la sospensione di garanzia.
7. Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore indicate nei singoli contratti.
8. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
9. La regolazione del premio di cui al punto 1 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza indicata sul frontespizio del presente contratto o, se prevista anche a scadenze intermedie mediante apposita indicazione sul frontespizio di polizza, entro 30 giorni da tale scadenza intermedia. In caso di rinnovo alla scadenza annuale, la regolazione dovrà essere effettuata alle successive scadenze mantenendo la stessa periodicità.
Il mancato pagamento della regolazione del premio nei termini previsti può comportare azioni di rivalsa in caso di sinistro.

Il Contraente è consapevole che ciascuna garanzia contemplata nella presente polizza è operante a condizione che sia indicato e pagato il premio corrispondente.

Garanzie, massimali, minimi e scoperti relativi ad ogni singola adesione sono indicati all'interno delle schede, da considerarsi parte integrante della presente polizza e consegnate unitamente alla medesima.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le "Condizioni di assicurazione"

VCT_XA_A-Z-EDZ-0123Linea Strada
VCT_XM_A-Z-EDZ-0123Linea Strada
VCT_XV_A-Z-EDZ-0123Linea Strada
VCT_XA_RCA-EDZ-0123Sezione R.C.A.
VCT_XM_RCA-EDZ-0123Sezione R.C.A.
VCT_XV_RCA-EDZ-0123Sezione R.C.A.
VCT_XA_DAN-EDZ-0923Sezione Danni
VCT_XM_DAN-EDZ-0123Sezione Danni
VCT_XV_DAN-EDZ-0923Sezione Danni
VCT_XM_PER-EDZ-0721Sezione Persona
VCT_XA_ASS-EDZ-1122Sezione Assistenza
VCT_XV_ASS-EDZ-0923Sezione Assistenza
VCT_XM_TUL-EDZ-0721Sezione Tutela Legale
e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa, ivi comprese le comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti facenti parte della "catena assicurativa" e i trattamenti dagli stessi effettuati, in qualità di titolari o responsabili, per adempiere alle menzionate finalità.


Società Unipersonale
Via Mamiani, 76 - 60125 ANCONA
Tel. 071 2802703
Partita IVA 02150990429

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 64871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20163 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 968

Inoltre, crocese segnando le sottostanti caselle, può decidere liberamente di dare o meno il consenso per il trattamento, compresi la comunicazione e il trasferimento all'estero, sei Suoi dati, esclusi quelli sensibili, per le finalità commerciali e di marketing, così come descritte nell'informativa, svolte direttamente dalla Società o dai soggetti indicati nella nota 6, sempre per il perseguimento delle medesime finalità.

SI NO

CONTRAENTE

IIM&P MOBILITÀ & PARCHEGGI spa
Società Unipersonale
Via Mamiani, 76 - 60125 ANCONA
Tel. 071 2402765
Partita IVA 02150990428

Si precisa che, a seguito di sinistro che colpisca una delle garanzie auto rischi diversi presenti in polizza, l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Vittoria, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora il consenso di Vittoria non sia comunicato nel termine predetto o nel caso sussista urgenza, oggettivamente documentabile, di effettuare le riparazioni, l'Assicurato può procedere al ripristino, ma deve obbligatoriamente documentare il danno e conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Vittoria, senza aver diritto ad indennità. Eventuali riparazioni effettuate in assenza di perizia escludono il diritto all'indennizzo.

Fermo il resto.

IIM&P MOBILITÀ & PARCHEGGI spa
Società Unipersonale
Via Mamiani, 76 - 60125 ANCONA
Tel. 071 2402765
Partita IVA 02150990428

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso atto di tutti i documenti contenuti nel Fascicolo Informativo, così come previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010.

IIM&P MOBILITÀ & PARCHEGGI spa
Società Unipersonale
Via Mamiani, 76 - 60125 ANCONA
Tel. 071 2402765
Partita IVA 02150990428

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Dichiara inoltre di aver preso visione e di approvare specificatamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli contrattuali:
Sezione responsabilità Civile: Variazione della residenza del proprietario del veicolo assicurato; Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Adeguamento del premio e delle condizioni contrattuali; Rinnovo del contratto; Competenza territoriale.
Sezione Danni: Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio; Esclusioni; Alienazione del veicolo; Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate; Adeguamento del premio e delle condizioni contrattuali; Proroga del contratto; Competenza territoriale; Liquidazione dei danni - nomina dei periti; Controversie e nomina del collegio medico; Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato; Recesso del contratto per variazioni di legge.

IIM&P MOBILITÀ & PARCHEGGI spa
Società Unipersonale
Via Mamiani, 76 - 60125 ANCONA
Tel. 071 2402765
Partita IVA 02150990428

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Nota (ai sensi dell'art. 32 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010).

Il presente contratto prevede il pagamento del premio con la periodicità indicata nella prima facciata di polizza; inoltre, si precisa che i mezzi di pagamento consentiti da Vittoria per il perfezionamento del presente contratto sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile intestati all'impresa o all'intermediario; bonifico bancario; moneta elettronica; pagamento in conto corrente postale; pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

L'importo dovuto alla firma del presente contratto è stato incassato alla data e orario presente sul certificato di assicurazione e pagamento

L'ESATTORE PER LA QUIETANZA

544.013.0000109616001.00056791511c





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01328510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 866





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966

AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS
001.0054980973

AGENZIA DI: PERUGIA STADIO 544

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: **VITTORIA LINEA STRADA n° 544.013.0000109781**

DECORRENZA CONTRATTO: **31/12/2023** SCADENZA 1° RATA: ore 24:00 del **31/12/2024**
TERMINE CONTRATTO: **31/12/2024**

ADESIONE DEL LIBRO MATRICOLA : **544.013.0000109616**

CONTRAENTE : **M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A**
DOMICILIO : **VIA TERENCE MAMIANI DELLA ROVERE 76**
COMUNE : **ANCONA** C.A.P.: **60125** PROVINCIA: **AN**
CODICE FISCALE : **02150990428** PARTITA IVA: **02150990428**

INTESTATARIO P.R.A./LOCATARIO: **M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A**

PROVINCIA: **AN** C.A.P.: **60125** SESSO: **SOCIETA'**
CLASSE B/M VITTORIA : **01** CLASSE B/M CU : **01** PRECEDENTE ASSICURATORE : **ITAS-ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE**

TIPO VEICOLO ED USO : **AUTOVETTURA USO PRIVATO ESCLUSO NOLEGGIO E LOCAZIONE**

MARCA E MODELLO VEICOLO: **RENAULT CAPTUR** COD. 4 RUOTE : **9999999**
TARGA: **GM925AG** N. TELAIO : **VF1RJB00569711633** TIPO VEICOLO RC : **Normale**
CILINDRATA : **1598** PESO COMPL. MOTRICE : **1639** PESO MAX RIMORCHIABILE : **8** PESO COMPL. PIENO CARICO : **1647**
KILOWATT: **69 KW** POSTI: **5** ALIMENTAZIONE : **ibrida (elettrica+benzina/gasolio)** DATA IMMATR.: **27/12/2022**

TOT. PREMI NETTI ANNUI : € ***** FRAZIONAMENTO : **annuale**
PREMIO RATE SUCC.: € ***** IMPOSTE RATE SUCC.: € ***** PREMIO LORDO RATE SUCC.: € *****
PREMIO 1° RATA : € ***** S.S.N.: € ***** IMPOSTE : € *****

PREMIO DI 1° RATA (lordo) : € ***** PREMIO ALLA FIRMA (lordo) : € *****

Trattamento provvigionale non presente percentuale provvigioni: **0,00%**

SINISTROSITA' : **D**
FORMA TARIFFA : **BONUS-MALUS** TARIFFA : **Clienci da 04/2022 ed. 01/09/2023**
CON AIRBAG

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

Linea Strada
Sezione R.C.A.
Sezione Danni
Sezione Assistenza

VCT_XA_A-Z-EDZ-0123
VCT_XA_RCA-EDZ-0123
VCT_XA_DAN-EDZ-0923
VCT_XA_ASS-EDZ-1122

Variazione per assenza di sinistri

GARANZIE A REGOLAZIONE :

Auto - Responsabilità civile auto
Massimale unico: € **50.000.000,00**

SSN : € **36,75**

Imposte : € **56,00**

Premio netto annuo : € **350,00**

Auto - Furto

Valore dichiarato: € **25.200,00**

Scoperto % : **10** Importo minimo scoperto : € **500,00**

Imposte : € **6,81**

Premio netto annuo : € **50,40**





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART.65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N.966

Auto - Incendio

Valore dichiarato: € 25.200,00

Imposte : € 6,81

Premio netto annuo : € 50,40

Auto - Maxicasco

Valore dichiarato: € 25.200,00

Scoperto % : 10 Importo minimo scoperto : € 500,00

Imposte : € 57,84

Premio netto annuo : € 428,40

Auto - Fenomeni Naturali

Valore dichiarato: € 25.200,00

Scoperto % : 15 Importo minimo scoperto : € 750,00

Imposte : € 6,81

Premio netto annuo : € 50,40

Auto - Garanzia Cristalli

Imposte : € 6,75

Premio netto annuo : € 50,00

Auto - Atti Vandalici Top

Valore dichiarato: € 25.200,00

Scoperto % : 10 Importo minimo scoperto : € 500,00

Imposte : € 6,81

Premio netto annuo : € 50,40

Auto - Vittoria Assistance

Imposte : € 2,49

Premio netto annuo : € 24,87

Auto - Garanzie Complementari RCA Gold

SSN : € 0,01

Imposte : € 0,03

Premio netto annuo : € 0,03

CONDIZIONI PARTICOLARI

CLAUSOLA AREA RISERVATA

In ottemperanza all'art. 2 del provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova area riservata dedicata ai clienti Vittoria; Le comunichiamo altresì che, ai sensi del regolamento IVASS n° 09 del 19 maggio 2015, per stipulare con altro assicuratore il contratto r.c. auto per il Suo veicolo, non è più necessario presentare l'attestato di rischio cartaceo, poiché la Sua situazione assicurativa è acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati ANIA.

Pertanto, il Suo attestato di rischio non Le sarà più inviato in forma cartacea presso la sua abitazione, **ma sarà messo a Sua disposizione nell'apposita area riservata ai clienti Vittoria**, alla quale potrà accedere direttamente dal sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.

Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Registrandosi al servizio potrà sempre consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Potrà in ogni caso richiedere la consegna del Suo attestato di rischio, anche via mail, rivolgendosi all'agenzia che gestisce il Suo contratto, oppure online compilando il form di richiesta nella sezione Contatti / Richiesta Informazioni del sito www.vittoriaassicurazioni.com.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01328510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 85 DEL R.D.L. 29-4-1929 N. 986

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le "Condizioni di assicurazione"

VCT_XA_A-Z-EDZ-0123Linea Strada

VCT_XA_RCA-EDZ-0123Sezione R.C.A.

VCT_XA_DAN-EDZ-0923Sezione Danni

VCT_XA_ASS-EDZ-1122Sezione Assistenza

relative al veicolo assicurato e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa, ivi comprese le comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti facenti parte della "catena assicurativa" e i trattamenti dagli stessi effettuati, in qualità di titolari o responsabili, per adempiere alle menzionate finalità.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01328510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01328510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966

AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS
001.0006720461

AGENZIA DI: PERUGIA STADIO 544

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: **VITTORIA LINEA STRADA n° 544.013.0000109782**

DECORRENZA CONTRATTO: **31/12/2023** SCADENZA 1° RATA: ore 24:00 del **31/12/2024**
TERMINE CONTRATTO: **31/12/2024**

ADESIONE DEL LIBRO MATRICOLA : **544.013.0000109616**

CONTRAENTE : **M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A**
DOMICILIO : **VIA TERENCE MAMIANI DELLA ROVERE 76**
COMUNE : **ANCONA** C.A.P.: **60125** PROVINCIA: **AN**
CODICE FISCALE : **02150990428** PARTITA IVA: **02150990428**

INTESTATARIO P.R.A./LOCATARIO: **M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A**

PROVINCIA: **AN** C.A.P.: **60125** SESSO: **SOCIETA'**
CLASSE B/M VITTORIA : **01** CLASSE B/M CU : **01** PRECEDENTE ASSICURATORE : **ITAS-ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE**

TIPO VEICOLO ED USO : **autocarro conto propriotrasporto merci comuni**

MARCA E MODELLO VEICOLO: **RENAULT KANGOO** COD. 4 RUOTE : **9999999**
TARGA: **GM518AH** N. TELAIO : **VF1RFK00870286335** TIPO VEICOLO F/I : **Veicolo normale**
CILINDRATA : **1461** PESO COMPL. MOTRICE : **21** PESO COMPL. PIENO CARICO : **21**
CAVALLI FISC.: **0 CV** POSTI: **2** ALIMENTAZIONE : **Diesel** DATA IMMATR.: **20/01/2023**

TOT. PREMI NETTI ANNUI : € ***** FRAZIONAMENTO : **annuale**
PREMIO RATE SUCC.: € ***** IMPOSTE RATE SUCC.: € ***** PREMIO LORDO RATE SUCC.: € *****
PREMIO 1° RATA : € ***** S.S.N.: € ***** IMPOSTE : € *****

PREMIO DI 1° RATA (lordo) : € ***** PREMIO ALLA FIRMA (lordo) : € *****

Trattamento provvigionale non presente percentuale provvigioni: **0,00%**

SINISTROSITA' : **D**
FORMA TARIFFA : **BONUS-MALUS** TARIFFA : **Clients da 12/2012 ed. 01/09/2023**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

Linea Strada
Sezione R.C.A.
Sezione Danni
Sezione Assistenza

VCT_XV_A-Z-EDZ-0123
VCT_XV_RCA-EDZ-0123
VCT_XV_DAN-EDZ-0923
VCT_XV_ASS-EDZ-0923

Variazione per assenza di sinistri

GARANZIE A REGOLAZIONE :

Auto - Responsabilità civile auto
Massimale unico: € **50.000.000,00**

SSN : € **36,75**

Imposte : € **56,00**

Premio netto annuo : € **350,00**

Auto - Furto

Valore dichiarato: € **18.601,00**

Scoperto % : **10** Importo minimo scoperto : € **500,00**

Imposte : € **5,03**

Premio netto annuo : € **37,20**





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01328510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01929510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART.65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N.966

Auto - Incendio

Valore dichiarato: € 18.601,00

Imposte : € 5,03

Premio netto annuo : € 37,20

Auto - Maxicasco

Valore dichiarato: € 18.601,00

Scoperto % : 10 Importo minimo scoperto : € 500,00

Imposte : € 42,69

Premio netto annuo : € 316,22

Auto - Carico e scarico mezzi mecc.

Imposte : € 0,01

Premio netto annuo : € 0,01

Auto - Atti Vandalici

Valore dichiarato: € 18.601,00

Scoperto % : 10 Importo minimo scoperto : € 500,00

Imposte : € 5,03

Premio netto annuo : € 37,20

Auto - Fenomeni Naturali

Valore dichiarato: € 18.601,00

Scoperto % : 15 Importo minimo scoperto : € 750,00

Imposte : € 5,03

Premio netto annuo : € 37,20

Auto - Garanzia Cristalli

Imposte : € 6,75

Premio netto annuo : € 50,00

Auto - Vittoria Assistance

Imposte : € 4,98

Premio netto annuo : € 49,77

Auto - Garanzie Complementari RCA Gold

SSN : € 0,01

Imposte : € 0,03

Premio netto annuo : € 0,03

Si dichiara che il veicolo assicurato non è adibito al traino di rimorchio; pertanto per la determinazione del premio assicurativo sarà considerato solo il peso della motrice, a prescindere dal peso rimorchiabile risultante dal libretto di circolazione.

Le dichiarazioni inesatte o non veritiere legitimeranno, nel caso di sinistro causato durante il traino di rimorchio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 comma 2° del Decreto Legge n° 291 del 2005, Vittoria Assicurazioni S.p.A. ad esercitare azione di rivalsa verso l'assicurato per le somme pagate a terzi in proporzione tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto.

CONTR  **IIM&P** MOBILITÀ & PARCHEGGI Spa
Società Unipersonale
Via Memiani, 76 - 60125 ANCONA
Tel. 071 2803765
Partita IVA 02150990428





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1983 N. 986

CONDIZIONI PARTICOLARI

CLAUSOLA AREA RISERVATA

In temeranza all'art. 2 del provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova area riservata dedicata ai clienti Vittoria; Le comuniciamo altresì che, ai sensi del regolamento IVASS n° 09 del 19 maggio 2015, per stipulare con altro assicuratore il contratto r.c. auto per il Suo veicolo, non è più necessario presentare l'attestato di rischio cartaceo, poiché la Sua situazione assicurativa è acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati ANIA.

Pertanto, il Suo attestato di rischio non Le sarà più inviato in forma cartacea presso la sua abitazione, **ma sarà messo a Sua disposizione nell'apposita area riservata ai clienti Vittoria**, alla quale potrà accedere direttamente dal sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.

Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Registrandosi al servizio potrà sempre consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Potrà in ogni caso richiedere la consegna del Suo attestato di rischio, anche via mail, rivolgendosi all'agenzia che gestisce il Suo contratto, oppure online compilando il form di richiesta nella sezione Contatti / Richiesta Informazioni del sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le "Condizioni di assicurazione"

VCT_XV_A-Z-EDZ-0123Linea Strada

VCT_XV_RCA-EDZ-0123Sezione R.C.A.

VCT_XV_DAN-EDZ-0923Sezione Danni

VCT_XV_ASS-EDZ-0923Sezione Assistenza

relative al veicolo assicurato e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa, ivi comprese le comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti facenti parte della "catena assicurativa" e i trattamenti dagli stessi effettuati, in qualità di titolari o responsabili, per adempiere alle menzionate finalità.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA D1329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA GALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 986

AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS
001.053689073

AGENZIA DI: PERUGIA STADIO 544

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: **VITTORIA LINEA STRADA n° 544.013.0000109783**

DECORRENZA CONTRATTO: **31/12/2023** SCADENZA 1° RATA: ore 24:00 del **31/12/2024**
TERMINE CONTRATTO: **31/12/2024**

ADESIONE DEL LIBRO MATRICOLA : **544.013.0000109616**

CONTRAENTE : **M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A**
DOMICILIO : **VIA TERENCE MAMIANI DELLA ROVERE 76**
COMUNE : **ANCONA** C.A.P.: **60125** PROVINCIA: **AN**
CODICE FISCALE : **02150990428** PARTITA IVA: **02150990428**

INTESTATARIO P.R.A./LOCATARIO: **M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A**

PROVINCIA: **AN** C.A.P.: **60125** SESSO: **SOCIETA'**
CLASSE B/M VITTORIA : **07** CLASSE B/M CU : **07** PRECEDENTE ASSICURATORE : **ITAS-ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE**

TIPO VEICOLO ED USO : **autocarro conto propriotrasporto merci comuni**

MARCA E MODELLO VEICOLO: **FORD TRANSIT COURIER** COD. 4 RUOTE : **9999999**
TARGA: **FD328JL** N. TELAIO : **WF0WXXTACWGA31256** TIPO VEICOLO F/I: **Veicolo normale**
CILINDRATA : **1499** PESO COMPL. MOTRICE : **18** PESO COMPL. PIENO CARICO : **18**
CAVALLI FISC.: **16 CV** POSTI: **2** ALIMENTAZIONE : **Diesel** DATA IMMATR.: **21/04/2016**

TOT. PREMI NETTI ANNUI : € ***** FRAZIONAMENTO : **annuale**
PREMIO RATE SUCC.: € ***** IMPOSTE RATE SUCC.: € ***** PREMIO LORDO RATE SUCC.: € *****
PREMIO 1° RATA : € ***** S.S.N.: € ***** IMPOSTE : € *****

PREMIO DI 1° RATA (lordo) : € *****

PREMIO ALLA FIRMA (lordo) : € *****

Trattamento provvigionale non presente percentuale provvigioni: **0,00%**

SINISTROSITA' : **D**
FORMA TARIFFA : **BONUS-MALUS** TARIFFA : **Clienti da 12/2012 ed. 01/09/2023**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

Linea Strada
Sezione R.C.A.
Sezione Danni
Sezione Assistenza

VCT_XV_A-Z-EDZ-0123
VCT_XV_RCA-EDZ-0123
VCT_XV_DAN-EDZ-0923
VCT_XV_ASS-EDZ-0923

Variazione per assenza di sinistri

GARANZIE A REGOLAZIONE :

Auto - Responsabilità civile auto
Massimale unico: € **50.000.000,00**

SSN : € **36,75**

Imposte : € **56,00**

Premio netto annuo : € **350,00**

Auto - Furto

Valore dichiarato: € **7.443,00**

Scoperto % : **10** Importo minimo scoperto : € **500,00**

Imposte : € **2,02**

Premio netto annuo : € **14,89**





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 986

Auto - Incendio

Valore dichiarato: € 7.443,00

Imposte : € 2,02

Premio netto annuo : € 14,89

Auto - Carico e scarico mezzi mecc.

Imposte : € 0,01

Premio netto annuo : € 0,01

Auto - Atti Vandalici

Valore dichiarato: € 7.443,00

Scoperto % : 10 Importo minimo scoperto : € 500,00

Imposte : € 2,02

Premio netto annuo : € 14,89

Auto - Fenomeni Naturali

Valore dichiarato: € 7.443,00

Scoperto % : 15 Importo minimo scoperto : € 750,00

Imposte : € 2,02

Premio netto annuo : € 14,89

Auto - Garanzia Cristalli

Imposte : € 6,75

Premio netto annuo : € 50,00

Auto - Vittoria Assistance

Imposte : € 4,98

Premio netto annuo : € 49,77

Auto - Garanzie Complementari RCA Gold

SSN : € 0,01

Imposte : € 0,03

Premio netto annuo : € 0,03

Si dichiara che il veicolo assicurato non è adibito al traino di rimorchio; pertanto per la determinazione del premio assicurativo sarà considerato solo il peso della motrice, a prescindere dal peso rimorchiabile risultante dal libretto di circolazione.

Le dichiarazioni inesatte o non veritiere legitimeranno, nel caso di sinistro causato durante il traino di rimorchio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 comma 2° del Decreto Legge n° 291 del 2005, Vittoria Assicurazioni S.p.A. ad esercitare azione di rivalsa verso l'assicurato per le somme pagate a terzi in proporzione tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto.

X ✓ **COMPTON** **HM&P** MOBILITÀ & PARCHEGGI spa
Società Unipersonale
Via Mamiani, 76 - 61125 ANCONA
Tel. 071 2802755
Partita IVA 02150690428

CONDIZIONI PARTICOLARI

CLAUSOLA AREA RISERVATA

In ottemperanza all'art. 2 del provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova area riservata dedicata ai clienti Vittoria; Le comunichiamo altresì che, ai sensi del regolamento IVASS n° 09 del 19 maggio 2015, per stipulare con altro assicuratore il contratto r.c. auto per il Suo veicolo, non è più necessario presentare l'attestato di rischio cartaceo, poiché la Sua situazione assicurativa è acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati ANIA.

Pertanto, il Suo attestato di rischio non Le sarà più inviato in forma cartacea presso la sua abitazione, **ma sarà messo a Sua disposizione nell'apposita area riservata ai clienti Vittoria**, alla quale potrà accedere direttamente dal sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.

Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Registrandosi al servizio potrà sempre consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Potrà in ogni caso richiedere la consegna del Suo attestato di rischio, anche via mail, rivolgendosi all'agenzia che gestisce il Suo contratto, oppure online compilando il form di richiesta nella sezione Contatti / Richiesta Informazioni del sito www.vittoriaassicurazioni.com.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54671
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART.65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 986

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le "Condizioni di assicurazione"

VCT_XV_A-Z-EDZ-0123Linea Strada

VCT_XV_RCA-EDZ-0123Sezione R.C.A.

VCT_XV_DAN-EDZ-0923Sezione Danni

VCT_XV_ASS-EDZ-0923Sezione Assistenza

relative al veicolo assicurato e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa, ivi comprese le comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti facenti parte della "catena assicurativa" e i trattamenti dagli stessi effettuati, in qualità di titolari o responsabili, per adempiere alle menzionate finalità.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 90.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA GALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 968

AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS
001.0000130461

AGENZIA DI: PERUGIA STADIO 544

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: VITTORIA LINEA STRADA n° 544.013.0000109784		
DECORRENZA CONTRATTO: 31/12/2023 SCADENZA 1° RATA: ore 24:00 del 31/12/2024 TERMINE CONTRATTO: 31/12/2024		
ADESIONE DEL LIBRO MATRICOLA : 544.013.0000109616		
CONTRAENTE : M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A DOMICILIO : VIA TERENCE MAMIANI DELLA ROVERE 76 COMUNE : ANCONA C.A.P.: 60125 PROVINCIA: AN CODICE FISCALE : 02150990428 PARTITA IVA: 02150990428		
INTESTATARIO P.R.A./LOCATARIO: M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A PROVINCIA: AN C.A.P.: 60125 SESSO: SOCIETA' CLASSE B/M VITTORIA : 09 CLASSE B/M CU : 09 PRECEDENTE ASSICURATORE : ITAS-ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE		
TIPO VEICOLO ED USO : AUTOVETTURA USO PRIVATO ESCLUSO NOLEGGIO E LOCAZIONE		
MARCA E MODELLO VEICOLO: RENAULT ZOE COD. 4 RUOTE : 9999999 TARGA: FR047XP N. TELAIO : VF1AGVYF059262501 TIPO VEICOLO RC : Normale CILINDRATA : 0 PESO COMPL. MOTRICE : 1548 PESO COMPL. PIENO CARICO : 1548 KILOWATT: 43 KW POSTI: 5 ALIMENTAZIONE : Elettrica DATA IMMATR.: 02/08/2018		
TOT. PREMI NETTI ANNUI : € *****	FRAZIONAMENTO : annuale	
PREMIO RATE SUCC.: € *****	IMPOSTE RATE SUCC.: € *****	PREMIO LORDO RATE SUCC.: € *****
PREMIO 1° RATA : € *****	S.S.N.: € ***** IMPOSTE : € *****	
<hr/>		
PREMIO DI 1° RATA (lordo) : € *****		PREMIO ALLA FIRMA (lordo) : € *****
<hr/>		
Trattamento provvigionale non presente	percentuale provvigioni: 0,00%	
SINISTROSITA' : D FORMA TARIFFA : BONUS-MALUS TARIFFA : Clients da 04/2022 ed. 01/09/2023 CON AIRBAG		
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:		
Linea Strada		VCT_XA_A-Z-EDZ-0123
Sezione R.C.A.		VCT_XA_RCA-EDZ-0123
Sezione Danni		VCT_XA_DAN-EDZ-0923
Sezione Assistenza		VCT_XA_ASS-EDZ-1122

Variazione per assenza di sinistri

GARANZIE A REGOLAZIONE :

Auto - Responsabilità civile auto

Massimale unico: € **50.000.000,00**

SSN : € **36,75**

Imposte : € **56,00**

Premio netto annuo : € **350,00**

Auto - Furto

Valore dichiarato: € **17.820,00**

Scoperto % : **10** Importo minimo scoperto : € **500,00**

Imposte : € **4,82**

Premio netto annuo : € **35,64**





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54671
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 968

Auto - Incendio

Valore dichiarato: € 17.820,00

Imposte : € 4,82

Premio netto annuo : € 35,64

Auto - Maxicasco

Valore dichiarato: € 17.820,00

Scoperto % : 10 Importo minimo scoperto : € 500,00

Imposte : € 40,90

Premio netto annuo : € 302,94

Auto - Fenomeni Naturali

Valore dichiarato: € 17.820,00

Scoperto % : 15 Importo minimo scoperto : € 750,00

Imposte : € 4,82

Premio netto annuo : € 35,64

Auto - Garanzia Cristalli

Imposte : € 6,75

Premio netto annuo : € 50,00

Auto - Atti Vandalici Top

Valore dichiarato: € 17.820,00

Scoperto % : 10 Importo minimo scoperto : € 500,00

Imposte : € 4,82

Premio netto annuo : € 35,64

Auto - Vittoria Assistance

Imposte : € 2,49

Premio netto annuo : € 24,87

Auto - Garanzie Complementari RCA Gold

SSN : € 0,01

Imposte : € 0,03

Premio netto annuo : € 0,03

CONDIZIONI PARTICOLARI

CLAUSOLA AREA RISERVATA

In ottemperanza all'art. 2 del provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova area riservata dedicata ai clienti Vittoria; Le comunichiamo altresì che, ai sensi del regolamento IVASS n° 09 del 19 maggio 2015, per stipulare con altro assicuratore il contratto r.c. auto per il Suo veicolo, non è più necessario presentare l'attestato di rischio cartaceo, poiché la Sua situazione assicurativa è acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati ANIA.

Pertanto, il Suo attestato di rischio non Le sarà più inviato in forma cartacea presso la sua abitazione, **ma sarà messo a Sua disposizione nell'apposita area riservata ai clienti Vittoria**, alla quale potrà accedere direttamente dal sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.

Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Registrandosi al servizio potrà sempre consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Potrà in ogni caso richiedere la consegna del Suo attestato di rischio, anche via mail, rivolgendosi all'agenzia che gestisce il Suo contratto, oppure online compilando il form di richiesta nella sezione Contatti / Richiesta Informazioni del sito www.vittoriaassicurazioni.com.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 986

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le "Condizioni di assicurazione"

VCT_XA_A-Z-EDZ-0123Linea Strada

VCT_XA_RCA-EDZ-0123Sezione R.C.A.

VCT_XA_DAN-EDZ-0923Sezione Danni

VCT_XA_ASS-EDZ-1122Sezione Assistenza

relative al veicolo assicurato e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa, ivi comprese le comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti facenti parte della "catena assicurativa" e i trattamenti dagli stessi effettuati, in qualità di titolari o responsabili, per adempiere alle menzionate finalità.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966

Auto - Incendio

Valore dichiarato: € 18.900,00

Imposte : € 5,11

Premio netto annuo : € 37,80

Auto - Maxicasco

Valore dichiarato: € 18.900,00

Scoperto % : 10 Importo minimo scoperto : € 500,00

Imposte : € 43,38

Premio netto annuo : € 321,30

Auto - Fenomeni Naturali

Valore dichiarato: € 18.900,00

Scoperto % : 15 Importo minimo scoperto : € 750,00

Imposte : € 5,11

Premio netto annuo : € 37,80

Auto - Garanzia Cristalli

Imposte : € 6,75

Premio netto annuo : € 50,00

Auto - Atti Vandalici Top

Valore dichiarato: € 18.900,00

Scoperto % : 10 Importo minimo scoperto : € 500,00

Imposte : € 5,11

Premio netto annuo : € 37,80

Auto - Vittoria Assistance

Imposte : € 2,49

Premio netto annuo : € 24,87

Auto - Garanzie Complementari RCA Gold

SSN : € 0,01

Imposte : € 0,03

Premio netto annuo : € 0,03

CONDIZIONI PARTICOLARI

CLAUSOLA AREA RISERVATA

In ottemperanza all'art. 2 del provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova area riservata dedicata ai clienti Vittoria; Le comunichiamo altresì che, ai sensi del regolamento IVASS n° 09 del 19 maggio 2015, per stipulare con altro assicuratore il contratto r.c. auto per il Suo veicolo, non è più necessario presentare l'attestato di rischio cartaceo, poiché la Sua situazione assicurativa è acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati ANIA.

Pertanto, il Suo attestato di rischio non Le sarà più inviato in forma cartacea presso la sua abitazione, **ma sarà messo a Sua disposizione nell'apposita area riservata ai clienti Vittoria**, alla quale potrà accedere direttamente dal sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.

Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Registrandosi al servizio potrà sempre consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Potrà in ogni caso richiedere la consegna del Suo attestato di rischio, anche via mail, rivolgendosi all'agenzia che gestisce il Suo contratto, oppure online compilando il form di richiesta nella sezione Contatti / Richiesta Informazioni del sito www.vittoriaassicurazioni.com.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1928 N. 968

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le "Condizioni di assicurazione"

VCT_XA_A-Z-EDZ-0123Linea Strada

VCT_XA_RCA-EDZ-0123Sezione R.C.A.

VCT_XA_DAN-EDZ-0923Sezione Danni

VCT_XA_ASS-EDZ-1122Sezione Assistenza

relative al veicolo assicurato e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa, ivi comprese le comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti facenti parte della "catena assicurativa" e i trattamenti dagli stessi effettuati, in qualità di titolari o responsabili, per adempiere alle menzionate finalità.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01328510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01328510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 986

AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS
001.0003332261

AGENZIA DI: PERUGIA STADIO 544

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: VITTORIA LINEA STRADA n° 544.013.0000109828		
DECORRENZA CONTRATTO: 31/12/2023 SCADENZA 1° RATA: ore 24:00 del 31/12/2024 TERMINE CONTRATTO: 31/12/2024		
ADESIONE DEL LIBRO MATRICOLA : 544.013.0000109616		
CONTRAENTE : M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A DOMICILIO : VIA TERENCE MAMIANI DELLA ROVERE 76 COMUNE : ANCONA C.A.P.: 60125 PROVINCIA: AN CODICE FISCALE : 02150990428 PARTITA IVA: 02150990428		
INTESTATARIO P.R.A./LOCATARIO: M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A PROVINCIA: AN C.A.P.: 60125 SESSO: SOCIETA' CLASSE B/M VITTORIA : 06 CLASSE B/M CU : 09 PRECEDENTE ASSICURATORE : ITAS-ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE		
TIPO VEICOLO ED USO : Ciclomotori uso privato - senza garanzia trasportato - targato		
MARCA E MODELLO VEICOLO: ZHEJIANG DOOHAN COD. 4 RUOTE : TARGA: X8BPM4 N. TELAIO : L1TSD5Z01H1201704 TIPO VEICOLO FI : Veicolo normale CILINDRATA : 50 PESO COMPL. MOTRICE : 0 CAVALLI FISC.: 0 CV POSTI: 2 ALIMENTAZIONE : Elettrica DATA IMMATR.: 09/08/2018		
TOT. PREMI NETTI ANNUI : € *****	FRAZIONAMENTO : annuale	PREMIO LORDO RATE SUCC.: € *****
PREMIO RATE SUCC.: € *****	IMPOSTE RATE SUCC.: € *****	
PREMIO 1° RATA : € *****	S.S.N.: € ***** IMPOSTE : € *****	
PREMIO DI 1° RATA (lordo) : € *****		PREMIO ALLA FIRMA (lordo) : € *****
Trattamento provvigionale non presente		percentuale provvigioni: 0,00%
SINISTROSITA' : D FORMA TARIFFA : BONUS-MALUS TARIFFA : Cienti da 04/2022 ed. 01/01/2023		
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: Linea Strada Sezione R.C.A. Sezione Danni Sezione Persona Sezione Tutela Legale		VCT_XM_A-Z-EDZ-0123 VCT_XM_RCA-EDZ-0123 VCT_XM_DAN-EDZ-0123 VCT_XM_PER-EDZ-0721 VCT_XM_TUL-EDZ-0721

Variazione per assenza di sinistri

GARANZIE A REGOLAZIONE :

Auto - Responsabilità civile auto
Massimale unico: € 10.000.000,00

SSN : € 29,77

Imposte : € 35,44

Premio netto annuo : € 283,45

Auto - Furto

Valore dichiarato: € 3.150,00

Scoperto % : **10** Importo minimo scoperto : € 500,00

Imposte : € 0,86

Premio netto annuo : € 6,30





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 28-4-1923 N. 986

Auto - Incendio

Valore dichiarato: € 3.150,00

Imposte : € 0,86

Premio netto annuo : € 6,30

Auto - Atti Vandalici

Valore dichiarato: € 3.150,00

Scoperto % : 10 Importo minimo scoperto : € 500,00

Imposte : € 0,86

Premio netto annuo : € 6,30

Auto - Fenomeni Naturali

Valore dichiarato: € 3.150,00

Scoperto % : 15 Importo minimo scoperto : € 750,00

Imposte : € 0,86

Premio netto annuo : € 6,30

Auto - Caso Invalidità Permanente Infortuni Conducente

Capitale: € 100.000,00

Imposte : € 0,63

Premio netto annuo : € 25,00

Auto - Caso Morte Infortuni Conducente

Capitale: € 100.000,00

Imposte : € 0,63

Premio netto annuo : € 25,00

Auto - Diaria da ricovero Infortuni Conducente

Diaria: € 50,00

Imposte : € 0,13

Premio netto annuo : € 5,00

Auto - Tutela Legale - Patente Imprese

Imposte : € 2,45

Premio netto annuo : € 19,55

Auto - Garanzie Complementari RCA Gold

SSN : € 0,01

Imposte : € 0,03

Premio netto annuo : € 0,03

INFORTUNI CONDUCENTE.

La garanzia infortuni del conducente è prestata nella forma "B. infortuni conducente di veicolo identificato", come previsto dalle "Condizioni di assicurazione".





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01328510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01328510158 - F.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1928 N.968

CONDIZIONI PARTICOLARI

CLAUSOLA AREA RISERVATA

In ottemperanza all'art. 2 del provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova area riservata dedicata ai clienti Vittoria; Le comunichiamo altresì che, ai sensi del regolamento IVASS n° 09 del 19 maggio 2015, per stipulare con altro assicuratore il contratto r.c. auto per il Suo veicolo, non è più necessario presentare l'attestato di rischio cartaceo, poiché la Sua situazione assicurativa è acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati ANIA.

Pertanto, il Suo attestato di rischio non Le sarà più inviato in forma cartacea presso la sua abitazione, **ma sarà messo a Sua disposizione nell'apposita area riservata ai clienti Vittoria**, alla quale potrà accedere direttamente dal sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.

Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Registrandosi al servizio potrà sempre consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Potrà in ogni caso richiedere la consegna del Suo attestato di rischio, anche via mail, rivolgendosi all'agenzia che gestisce il Suo contratto, oppure online compilando il form di richiesta nella sezione Contatti / Richiesta Informazioni del sito www.vittoriaassicurazioni.com.

INFORTUNI GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ad integrazione del Fascicolo Informativo – Sezione Persona – Infortuni del conducente – “Condizioni valide per tutte le opzioni” – si intende operante il seguente articolo:

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, con moneta legalmente in corso al momento del sinistro, presso la sede di Vittoria o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'interessato.

Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Permanente è prevista la seguente procedura:

- entro 15 giorni dal ricevimento del certificato medico e/o relazione medico legale attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio, e comunque entro 18 mesi dalla data di denuncia del sinistro, Vittoria invia all'Assicurato raccomandata o PEC recante l'invito a visita medico legale.
 - la proposta di liquidazione viene formulata nel termine di 60 giorni dalla data della visita medico legale predisposta da Vittoria.
 - Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della proposta, Vittoria trasmette all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza.
- Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto.

...

CRITERI DI INDENNIZZO

L'ultimo paragrafo dell'articolo – Criteri di indennizzo – riportato nel Fascicolo Informativo – Sezione Persona – Infortuni del conducente – “Condizioni valide per tutte le opzioni” si intende sostituito e integrato come segue:

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Vittoria corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennizzo pagato e quello da corrispondere per il caso morte, ove questo sia superiore; non chiede il rimborso nel caso contrario.

Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente se l'Assicurato, per causa indipendente dall'infortunio che ha determinato un'invalidità permanente a suo carico, **decade**:

- prima che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato da Vittoria, l'indennizzo verrà corrisposto ai beneficiari designati in polizza o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, purché i postumi permanenti siano obiettivamente accertabili sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta;
 - dopo che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato da Vittoria, l'indennizzo verrà corrisposto ai beneficiari designati in polizza o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria.
- In caso di mancato accordo sull'accertabilità dei postumi permanenti e/o sulla loro quantificazione, resta salva la facoltà delle parti di ricorrere all'arbitrato irrituale.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le “Condizioni di assicurazione”

VCT_XM_A-Z-EDZ-0123Linea Strada
VCT_XM_RCA-EDZ-0123Sezione R.C.A.
VCT_XM_DAN-EDZ-0123Sezione Danni
VCT_XM_PER-EDZ-0721Sezione Persona
VCT_XM_TUL-EDZ-0721Sezione Tutela Legale

relative al veicolo assicurato e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa, ivi comprese le comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti facenti parte della “catena assicurativa” e i trattamenti dagli stessi effettuati, in qualità di titolari o responsabili, per adempiere alle menzionate finalità.



COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA RCA E CVT

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTI LOCALI

La presente polizza è stipulata tra

M.& P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A
VIA TERENCE MAMIANI DELLA ROVERE, 76
60125 ANCONA AN

e

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.12.2023

alle ore 24 del 31.12.2026

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

SCHEMA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	544.013.0000109616
CONTRAENTE	M. & P. MOBILITA E PARCHEGGI S.P.A
SEDE LEGALE	VIA TERENCE MAMIANI DELLA ROVERE, 76 - 60125 ANCONA AN
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	02150990428
ATTIVITÀ SVOLTA	SOCIETÀ PER AZIONI IN HOUSE PROVIDING
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2023 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI: come da allegato Tabulato Auto
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
S.S.N.	
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER - INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

VEICOLI DA ASSICURARE

Il parco veicoli del Contraente è aggiornato alla data del 13.11.2023 Resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche simili a quelle che per ogni gruppo risultano dall'elenco prodotto in gara - agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del Contraente, tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto, il premio complessivo di polizza terrà conto delle predette eventuali variazioni.

**SEZIONE I
DEFINIZIONI**

Accessorio	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Attestato di rischio	Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.
Audio-fono-visivi	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori e altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Bonus Malus	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento IVASS 4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.
Broker - Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
CARD	Convenzione tra Compagnie di assicurazione per il risarcimento diretto
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada e area pubblica, nonché aree private equiparate. È compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Classe di merito della Società	È la classe di merito assegnata al veicolo dalla Società assicuratrice che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS 4/2006 ss.mm.ii.
Classe di merito universale	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS 4/2006 ss.mm.ii.
Codice	Il D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Cristalli	Tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
CTT	Convenzione Terzi Trasportati
CVT	Corpi Veicoli Terrestri, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (RCA)
Danno	Il pregiudizio economico subito dall'assicurato e causato da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Danno parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Il danno si considera "totale" se: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia più stato ritrovato oppure ✓ le spese per la riparazione del veicolo siano pari o superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del veicolo o la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta rottamazione del mezzo
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Documentazione assicurativa	Il certificato di assicurazione e l'allegata Carta Verde, se compresa.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Impresa Debitrice	L'impresa di assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla gestoria.
Impresa Gestionaria	L'impresa di assicurazione tenuta alla gestione del danno ai sensi della Convenzione CARD - CTT
Indennizzo - Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Periodo di osservazione	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.

Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società - Assicuratore/i Compagnia	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Tariffa	La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente assicurazione.
Tariffa a franchigia	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro, il cui ammontare è indicato nel contratto. Tale importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno.
Tariffa fissa	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicate altre riviste specializzate o rivenditori autorizzati.

SEZIONE II ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per tutte le attività, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è operante per tutte le attività:

- ✓ esercitate per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
- ✓ attribuite, consentite e delegate dall'Ente Contraente; ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte.

Sono escluse le sole attività esercitate da aziende possedute o controllate dall'assicurato, salvo che ne derivi all'assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

In tal caso la polizza opererà per la sola quota di responsabilità dell'assicurato e rimane fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti degli altri soggetti responsabili.

L'assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando a enti, società, consorzi o associazioni.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente. In tal caso la polizza opererà per la sola quota di responsabilità dell'assicurato e rimane fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti degli altri soggetti responsabili.

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE III CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA TECNICA - OPZIONE DI RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 2 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 2 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 2 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di

recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI IN AMBITO CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

A deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, se richiesto dalla Società.

ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al

Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo ESCLUSIONI, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo
 - per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;

- se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
 - quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;
 - per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti e/o amministratori dell'Ente o da soggetti appartenenti al loro nucleo familiare o da persone soggette a tutela dell'Ente;
 - se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
- b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
 - nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza;

e in qualunque altro caso gli competa, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 24 CLAUSOLA DI TERZIETÀ

Qualora la polizza sia stata stipulata dal Contraente in nome e per conto di differenti e amministrazioni e/o società e/o enti che risultino intestatari al P.R.A. o locatari dei veicoli assicurati con il presente contratto, in caso di sinistro tali amministrazioni e/o società e/o enti, nonché il Contraente stesso sono considerati terzi tra di loro.

In caso di sinistro che coinvolga veicoli di proprietà e/o in uso a soggetti controllati o collegati dal Contraente (sia che si tratti di persone fisiche che di persone giuridiche), si precisa che sussiste la terzietà tra le parti che legittima l'operatività della garanzia assicurativa.

SEZIONE IV
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA
LIBRO MATRICOLA

ART. 25 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO - COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al Contraente o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della documentazione assicurativa.

Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

ART. 26 CLAUSOLA DI SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI CON POLIZZE GESTITE NELLA FORMA A LIBRO MATRICOLA

Qualora il Contraente intenda, sospendere le garanzie in corso di contratto per un veicolo inserito nella presente polizza, è tenuto a darne comunicazione alla Società - direttamente e/o tramite il Broker - restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "sospensione" che deve essere sottoscritta dal Contraente.

In essa è riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione.

L'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro 12 mesi dalla data di decorrenza della sospensione e comunque entro la data di scadenza del contratto, ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, in quest'ultimo caso a condizione che:

- ✓ il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- ✓ il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria siano compatibili;
- ✓ il proprietario assicurato (o nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia il medesimo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la Società rilascia un'applicazione alla polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione.

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 3 mesi il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del contratto saranno perciò adottati i seguenti criteri:

- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi, troveranno applicazione le regole evolutive, sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa;
- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi, non troveranno applicazione le regole evolutive, per cui non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;
- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa, non troveranno applicazione le regole evolutive e non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva;
- ✓ per i veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese dopo 12 mesi: il rischio deve considerarsi escluso; pertanto, non troveranno applicazione le regole evolutive, non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva comprovate da idonea documentazione.

ART. 27 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

ART. 28 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La garanzia vale anche per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché tali mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle operazioni non sono considerate terzi.

ART. 29 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 30 DANNI DA INQUINAMENTO

A integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) sia in caso di circolazione che in caso di sosta.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per RCA prestata dalla Società;

- ✓ per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ per i danni conseguenti a operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- ✓ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

ART. 31 SGOMBERO NEVE - VEICOLI ADIBITI OCCASIONALMENTE A SGOMBERO NEVE

Si precisa che l'assicurazione copre i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente.

Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

ART. 32 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all'art. 129 del Codice in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.

ART. 33 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella SEZIONE

MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.

ART. 34 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a beni, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'assicurato.

SEZIONE V ESCLUSIONI RCA

ART. 35 ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA*, l'assicurazione non è operante:

- ✓ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
 - a) se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
 - b) se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio ex art. 139 Codice della Strada sia comunque in possesso di regolare patente civile o rientri nella casistica sub a). L'assicurazione conserva comunque la sua validità anche quando il conducente alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di servizio sia iscritto al corso propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, durante le prove e durante l'esame, nonché in caso di superamento positivo dell'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio ancorché non sia stato emesso/ricevuto il documento;
- ✓ nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ✓ nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- ✓ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- ✓ nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.

In tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

SEZIONE VI ESTENSIONI DI GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

ART. 36 CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate, relativamente a ciascun veicolo, nell'allegato TABULATO AUTO.

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli optional successivamente installati sul veicolo; per quest'ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di cui è soggetto il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA se questa è a carico dell'assicurato.

ART. 37 INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione e al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

ART. 38 FURTO E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto in normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto - totale o parziale - o rapina (consumati o tentati) ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo o in circolazione.

Sono parificati a tali danni i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione di furto o rapina, consumati o tentati, nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che il Contraente e/o l'assicurato abbiano prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per legge.

L'assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, a ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

Qualora sia attivata la garanzia *FURTO E RAPINA* la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia *FURTO E RAPINA*.

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

ART. 39 ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA

L'assicurazione non è operante per i danni:

- ✓ verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ derivanti da dolo dell'assicurato;
- ✓ derivanti da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari e simili e in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- ✓ agli impianti elettrici per effetto di fenomeno elettrico, a meno che non sia stato seguito da incendio e fatta comunque salva l'azione del fulmine.

ART. 40 EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 41 EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- ✓ eventi atmosferici: a titolo esemplificativo uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- ✓ eruzioni vulcaniche. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- ✓ terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale di fabbricati o impianti, provocati da terremoto;
- ✓ inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti;
- ✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, esplosioni naturali;
- ✓ crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 42 CRISTALLI

La Società indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo.

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura. Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* senza alcuna applicazione di franchigia se l'assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai centri convenzionati.

Se l'assicurato non si avvale del servizio offerto dai centri convenzionati il massimale di garanzia si intende

ridotto sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* con applicazione della relativa franchigia

La garanzia è prestata con forma di assicurazione a primo rischio assoluto, senza applicazione del degrado d'uso sulle parti sostituite.

ART. 43 ASSISTENZA STRADALE

La garanzia è operante in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- ✓ incidente stradale;
- ✓ guasto;
- ✓ incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- ✓ furto e rapina;
- ✓ eventi naturali
- ✓ eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e delosi in genere, purché l'assicurato non vi abbia preso parte attiva);
- ✓ forature e danni a pneumatici;

o comunque a causa di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza.

La garanzia opera anche nel caso in cui, ancorché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

OPZIONE 1 CENTRALE OPERATIVA CONVENZIONATA

La Società sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili ad aiutare l'assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna prestazione.

Nelle prestazioni indispensabili si intendono compresi i costi relativi alle prestazioni di cui alla clausola *GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione. Se l'assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la prestazione sarà erogata solo nei limiti di quanto indicato.

Qualora tali costi siano anticipati dalla Società, essi dovranno essere rimborsati alla stessa.

In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale Operativa Convenzionata, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna prestazione. In tal caso l'assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente garanzia di assistenza, si avvale di apposita Centrale Operativa Convenzionata. La Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la Centrale Operativa Convenzionata, dandone tempestivo avviso al Contraente.

I numeri da contattare sono i seguenti:

- numero verde

oppure.....

- per chiamate dall'Italia e dall'estero
- oppure telefax

In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Centrale Operativa fornendo le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- luogo in cui necessita di essere assistito;
- targa del veicolo assicurato.

GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Centrale Operativa Convenzionata provvede a fare effettuare, sul luogo del sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante. Qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, la Centrale Operativa Convenzionata organizza, a scelta dell'assicurato, il soccorso stradale del veicolo con il massimo della percorrenza di 100 km dal luogo del sinistro:

- fino a un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa;
- oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- oppure per i danni non riparabili in loco fino al luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza/sede legale dell'assicurato.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo è ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio

carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato. Il limite di 100 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l'individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.

OPZIONE 2 – SOCCORSO TRAMITE FORNITORE NON CONVENZIONATO

L'assicurato ha facoltà di rivolgersi a un fornitore non convenzionato. Il rimborso delle spese sostenute per il traino e/o trasporto dovranno essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'assicurato. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui la Società non possa erogare le prestazioni tramite Centrale Operativa Convenzionata, queste saranno effettuate tramite altro fornitore e le relative spese saranno rimborsate all'assicurato dietro presentazione di regolare fattura.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, se l'Assicurato sia stato parte attiva in tali eventi
- sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
- i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l'assicurato. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, guasto, incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi atmosferici.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI.

ART. 44 KASKO

La Società si obbliga a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti conseguenti a:

- ✓ collisione con altri veicoli, persone, animali

- ✓ urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ✓ ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
- ✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

Qualora il medesimo evento sia assicurato anche dalla garanzia *EVENTI NATURALI*:

- ✓ nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, sarà applicata la sola franchigia inferiore;
- ✓ qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello inferiore;
- ✓ qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

L'assicurazione è, inoltre, estesa:

- ✓ alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. La presente condizione non costituisce oneri a carico del contraente, né assicurazione della responsabilità amministrativa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge;
- ✓ ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- ✓ ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo assicurato.

ART. 45 KASKO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La garanzia opera sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e con il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La copertura è prestata con forma di assicurazione a primo rischio assoluto senza applicazione del degrado d'uso sulle parti sostituite.

ART. 46 COLLISIONE

La Società si obbliga a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private e conseguenti a:

- ✓ collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- ✓ collisione con persona identificata;
- ✓ collisione con animali.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

L'assicurazione è, inoltre, estesa:

- ✓ alla colpa grave dell'assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. La presente condizione non costituisce oneri a carico del Contraente, né assicurazione della responsabilità amministrativa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge;
- ✓ ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- ✓ ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo assicurato

ART. 47 ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA KASKO E COLLISIONE

Non sono comunque indennizzabili i danni:

- ✓ causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- ✓ subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- ✓ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- ✓ conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del veicolo o a incendio, esplosione e scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza;
- ✓ alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- ✓ i danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro;
- ✓ i danni derivanti da mancato utilizzo del veicolo;
- ✓ le spese di trasporto, rimorchio o simili rese necessarie in seguito ad incidenti;
- ✓ i danni alle cose non pertinenti al veicolo che sul medesimo si trovino per qualsiasi motivo;
- ✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione;
- ✓ se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato;
- ✓ quando il veicolo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali.

ART. 48 PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE

Le garanzie di seguito elencate sono prestate nella forma a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI

La Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – FRANCHIGIE E SCOPERTI*, a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.

La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- ✓ in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'assicurato.

RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto, eventi naturali, eventi sociopolitici o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione *MASSIMALI – FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente a incidente stradale, la Società rimborserà all'assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.

Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, lubrificanti, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il veicolo messo a disposizione.

In caso di sequestro del veicolo l'assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità e a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 giorni.

ASSISTENZA RITIRO PATENTE

La Società rimborsa le spese giudiziali e stragiudiziali relative alle procedure per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione della patente di abilitazione alla guida, se conseguente ad incidente di circolazione che abbia comportato lesioni gravi o gravissime a terze persone.

La Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione *MASSIMALI – FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

IMBRATTAMENTO INTERNI

La Società si obbliga sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, a indennizzare i danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione sino al luogo di soccorso medico. La garanzia è altresì operante anche nel caso si tratti di animali o quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga a indennizzare i danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

A integrazione di quanto previsto dalle *NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO* si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo o a sequestro da parte dell'Autorità competente a seguito di un sinistro. La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di sinistro indennizzabile, la Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* a rimborsare le spese di parcheggio o custodia del veicolo disposto dall'Autorità. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.

L'assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- ✓ in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

GARANZIA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA RCA E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- ✓ al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;

- ✓ alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, fosse necessario riparare, sostituire e/o ripristinare airbag, pretensionatori di cinture di sicurezza e/o dispositivi antincendio del veicolo assicurato, la Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione fosse necessario riparare, sostituire e/o ripristinare l'impianto antifurto e/o l'impianto di localizzazione satellitare del veicolo assicurato, la Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

BAGAGLIO

La Società si obbliga a indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale, escluso denaro, preziosi e titoli.

La Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ

La garanzia copre anche i danni arrecati dalle Autorità e/o dall'assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza.

ART. 49 TUTELA LEGALE

La Società assume a proprio carico, nel limite e alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato,

Sono in garanzia:

- ✓ le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- ✓ le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- ✓ le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'assicurato;

- ✓ le spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- ✓ le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- ✓ le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;
- ✓ le spese di giustizia;
- ✓ le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- ✓ i compensi dell'avvocato domiciliatario, con esclusione delle spese di trasferta.

Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Le garanzie valgono, relativamente a fatti, atti e omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio per le prestazioni di seguito indicate

RISARCIMENTO DANNI

Sono coperte le spese sostenute per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Sono compresi i sinistri con lesioni superiori a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia nonché le lesioni a persone avvenute in Europa, al di fuori dell'Italia.

La presente garanzia opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol, con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. La presente garanzia opera anche per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli assicurati al "Fondo di garanzia delle vittime della strada".

DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi a incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato. In caso di delitti colposi o contravvenzioni la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

DELITTI DOLOSI

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, connessi a incidente stradale.

La garanzia opera quando:

- ✓ l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- ✓ qualora l'originaria imputazione per reato doloso sia derubricata in ipotesi colposa;
- ✓ il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato per sentenza di non luogo a procedere.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. La garanzia opera anche nel caso di "omissione di fermata e assistenza".

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

Sono coperte anche le spese per il dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale. In caso di dissequestro del veicolo assicurato, la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Sono garantite le spese sostenute dall'assicurato nelle vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, se il valore in lite è superiore a € 150. Sono escluse le controversie contrattuali con la presente società.

RESPONSABILE CIVILE

Sono garantite le spese sostenute per opporsi alle richieste di risarcimento dei danni causati dal proprietario o dal conducente a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza alla circolazione stradale del veicolo assicurato. La garanzia opera solo a integrazione e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese di resistenza o soccombenza.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sono garantite le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito a incidente stradale e connessa allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Le prestazioni vengono garantite anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Sono garantite le spese sostenute dall'assicurato per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito a:

- ✓ violazione del Codice della strada, purché vi sia l'accoglimento del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a € 100;
- ✓ circolazione non autorizzata del proprio veicolo nel caso di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo.

Sono garantite le spese sostenute per proporre ricorso in caso di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

Sono garantite le spese sostenute per proporre ricorso o opposizione contro le sanzioni amministrative comminate per le violazioni al Codice della Strada che comportano una decurtazione del punteggio superiore a 5 punti.

Le garanzie non sono valide per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse a eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: decorrenza di termini di validità della patente; perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente)

CONTROVERSIE ALL'ESTERO

La Società anticipa, sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* equivalente in valuta locale, la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo è concesso previa esibizione di adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 mese dalla data di erogazione.

Sono comprese le spese per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Le garanzie non sono valide:

- ✓ per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto sopra precisato;
- ✓ per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ✓ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice;
- ✓ nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool (salvo le prestazioni per le quali la copertura è espressamente prevista) o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza salvo che l'assicurato venga assolto con decisione definitiva in sede penale;
- ✓ per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- ✓ per controversie con la Società;
- ✓ per l'adesione ad azioni di classe (class action);
- ✓ a fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✓ ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- ✓ ai casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 giorni dal sinistro.

SEZIONE VII INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART.50 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La compagnia assicura il conducente del veicolo indicato nella polizza, quando questi si trovi alla guida, contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del veicolo stesso.

L'assicurazione vale a condizione che il veicolo circoli con il consenso del Contraente o proprietario.

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti:

- in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso;
- in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
- in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del veicolo resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.

L'assicurazione comprende altresì gli infortuni, sofferti durante la guida, derivanti da:

- colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
- asfissia non dipendente da malattia;
- assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore o di freddo, folgorazione;
- ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
- movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, neve, mareggiate, frane e smottamenti. Se l'infortunio si verifica in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano la somma assicurata è ridotta del 50%;
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- causa guerra, se ed in quanto l'Assicurato viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all'anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.

In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del ricovero, la compagnia corrisponde un indennizzo di € 10.000.

ART. 51 MORTE

Se l'Assicurato muore a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza la compagnia liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o in difetto di designazione agli eredi legittimi.

L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.

Se il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato, la compagnia liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Qualora risulti che l'Assicurato sia vivo dopo che la compagnia ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata.

L'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

Incremento speciale per minori

Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza dell'Assicurato e del consorte, l'indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50%.

ART. 52 INVALIDITÀ PERMANENTE

La compagnia garantisce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza.

Il grado di invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) riportate al successivo art. 57).

La compagnia corrisponde su richiesta dell'Assicurato un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo in caso di invalidità permanente stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita.

L'Assicurato può richiedere l'anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.

Qualora nel corso della successiva trattazione e sino alla definizione del sinistro dovessero emergere dei motivi di non indennizzabilità, l'Assicurato si impegna alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo.

Se l'infortunio determina un'invalidità permanente accertata pari o maggiore del 60% della totale, la compagnia mediante una polizza Vita assicura il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile dell'importo iniziale lordo annuo di € 6.200. L'effetto della polizza Vita è quello della data di sottoscrizione dell'atto con il quale l'Assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'indennizzo per invalidità permanente. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita, senza reversibilità alcuna.

ART. 53 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA

La compagnia per la cura delle lesioni determinate da infortunio rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato previsto nel modulo di polizza, le spese sostenute:

· In caso di ricovero e successive allo stesso

Durante il ricovero:

- prestazioni sanitarie;
- trattamenti riabilitativi;
- diritti di sala operatoria e rette di degenza.

Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, la compagnia, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria di € 110 per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 90 pernottamenti per sinistro.

Successive al ricovero:

- prestazioni sanitarie;
- trattamenti riabilitativi;
- noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche;
- cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio.

Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l'applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro.

Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, la compagnia rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della franchigia.

· In assenza di ricovero:

- prestazioni sanitarie;
- trattamenti riabilitativi;
- noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche;
- cure e protesi dentarie, di cui sia accertato l'infortunio da referto del pronto soccorso pubblico.

Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l'applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro.

Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, la compagnia rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della franchigia.

Relativamente ai punti precedenti della presente garanzia, sono inoltre comprese, fino alla concorrenza del medesimo massimale indicato nel modulo di polizza, le spese sostenute:

- per l'assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di € 60 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;
- in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica, fino a € 5.200 per sinistro, purché l'infortunio sia provato da documentazione medica;
- dall'Assicurato per il trasporto fino alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all'altra, con il limite di € 520 o di € 2.600 in caso di intervento di eliambulanza.

ART. 54 DIARIA PER RICOVERO

La compagnia in caso di ricovero in struttura sanitaria reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera indicata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni infortunio.

ART. 55 DELIMITAZIONI INFORTUNI CONDUCENTE

La compagnia non indennizza gli infortuni derivanti:

- dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti;
- dalla guida di veicoli a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionate ai sensi degli Artt. 186 o 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
- da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici);
- da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto all'articolo 50)
- da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini;
- da ernie, salvo quanto previsto all'articolo 50)

ART. 56 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia deve contenere la descrizione dell'infortunio e l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; deve essere trasmessa, con avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della compagnia entro 3 (tre) giorni da quando il Contraente o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di

tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.

Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l'Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione o ente, detti originali possono essere sostituiti da copie con l'attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall'assicuratore o dall'ente.

Per ottenere il rimborso delle spese relative a cure e protesi dentarie in assenza di ricovero di cui all'art.53 l'Assicurato deve presentare oltre ai documenti di spesa in originale e alla documentazione medica anche il referto del pronto soccorso pubblico.

L'Assicurato deve acconsentire alla visita dei medici della compagnia e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

In caso di morte dell'Assicurato, i beneficiari o gli eredi legittimi devono presentare:

- documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

ART. 57 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La copertura è operante purchè la morte, l'invalidità permanente o le prestazioni rimborsabili previste all'art. 53) si siano verificate entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

Limitatamente al rimborso delle spese per l'intervento riparatore del danno estetico, previsto all'art. 53), la garanzia è operante purché l'intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell'infortunio. La compagnia corrisponde l'indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'infortunio medesimo; pertanto:

- non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'infortunio, in quanto conseguenze indirette di esso;
- se al momento dell'infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
- con particolare riferimento alla garanzia Invalidità Permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali di cui al successivo articolo 59) (Allegato 1), sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

ART. 58 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità:

- mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge.

In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;

- mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto precedente, oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

ART. 59 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La compagnia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

L'indennizzo verrà corrisposto in Italia.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato, la compagnia, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida ai beneficiari:

- L'importo già concordato, o in alternativa,

- L'importo offerto.

Se l'Assicurato muore prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche previsti in polizza, la compagnia liquida ai beneficiari, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, l'importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli 57) Criteri di indennizzabilità e 56) Denuncia dell'infortunio-Obblighi dell'Assicurato, anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dai beneficiari, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.

Le spese per i certificati restano a carico dell'Assicurato.

Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE

(Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124)

Definizioni sinistro destro

- u Sordità completa di un orecchio 15%
- u Sordità completa bilaterale 60%
- u Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35%
- u Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40%
- u Stenosi nasale assoluta unilaterale 8%
- u Stenosi nasale assoluta bilaterale 18%
- u Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria
 - a. con possibilità di applicazione di protesi efficace 11%
 - b. senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30%
- Definizioni sinistro destro
- u Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25%
- u Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15%
- u Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
- u Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5%
- u Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40%
- u Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30%
- u Perdita del braccio
 - a. per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75%
 - b. per amputazione al terzo superiore 80% 70%
- u Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75% 65%
- u Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60%
- u Perdita di tutte le dita della mano 65% 55%
- u Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30%
- u Perdita totale del pollice 28% 23%
- u Perdita totale dell'indice 15% 13%
- u Perdita totale del medio 12%
- u Perdita totale dell'anulare 8%
- u Perdita totale del mignolo 12%
- u Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12%
- u Perdita della falange ungueale dell'indice 7% 6%
- u Perdita della falange ungueale del medio 5%
- u Perdita della falange ungueale dell'anulare 3%
- u Perdita della falange ungueale del mignolo 5%
- u Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11% 9%
- u Perdita delle due ultime falangi del medio 8%
- u Perdita delle due ultime falangi dell'anulare 6%
- u Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8%
- u Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°
 - a. in semipronazione 30% 25%
 - b. in pronazione 35% 30%
 - c. in supinazione 45% 40%
 - d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25% 20%

- u Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50%
- u Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi in semipronazione 40% 35%
- in pronazione 45% 40%
- in supinazione 55% 50%
- quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35% 30%
- u Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea 18% 15%
- u Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione in semipronazione 22% 18%
- in pronazione 25% 22%
- in supinazione 35% 30%
- u Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45%
- u Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi 80%
- u Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70%
- u Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 65%
- u Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 55%
- u Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50%
- u Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30%
- u Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16%
- u Perdita totale del solo alluce 7%
- u Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato 3%
- u Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35%
- u Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20%
- u Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11%

N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto

Visus residuo

Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)

Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)

1/10 9/10 1% 2%

2/10 8/10 3% 6%

3/10 7/10 6% 12%

4/10 6/10 10% 19%

5/10 5/10 14% 26%

6/10 4/10 18% 34%

7/10 3/10 23% 42%

8/10 2/10 27% 50%

9/10 1/10 31% 58%

10/10 0 35% 65%

Note

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
- La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:
 - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
 - con visus corretto di 7/10 18%
 - con visus corretto di 6/10 21%
 - con visus corretto di 5/10 24%
 - con visus corretto di 4/10 28%
 - con visus corretto di 3/10 32%
 - con visus corretto inferiore a 3/10 35%

- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente

alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

ART. 60 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La compagnia rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

SEZIONE VIII COSTITUZIONE DEL PREMIO - ASSICURAZIONE RCA

ART. 61 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

La presente polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie.

È riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede legale il Contraente.

L'assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente e agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Appendici di vincolo: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo sarà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA

La formula tariffaria franchigia fissa e assoluta non prevede variazione di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri. Il Contraente e/o l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società provvede a gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

La Società, rimorchio richiederà al Contraente il rimborso delle franchigie relative alle liquidazioni effettuate, allegando l'elenco analitico dei sinistri liquidati corredati dalla necessaria documentazione riportante anche il numero di riferimento di sinistro del Contraente. Nella franchigia sono da intendersi comprese le eventuali spese legali e peritali.

Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni dalla relativa richiesta.

BONUS MALUS

La formula tariffaria Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

TARIFFA FISSA

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non comporta applicazione della regola del Bonus Malus e nessuna applicazione di franchigia in caso di sinistro.

RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla garanzia RCA del veicolo trainante.

ART. 62 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 63 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione.

ART. 64 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Qualora si debba procedere alla sostituzione della documentazione assicurativa, la Società provvederà in merito con impegno del Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Codice.

ART. 65 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO O RAPINA DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice in caso di furto (o rapina) totale del veicolo l'assicurazione cessa a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del Codice. L'assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

ART. 66 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la documentazione assicurativa e la carta verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- ✓ in caso di distruzione o esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;

- ✓ in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore per la demolizione;
- ✓ in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore o a un terzo attestante la vendita.

SEZIONE IX NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 67 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni, rispettivamente, dal momento in cui l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente ne ha avuto conoscenza o dalla data dell'evento.

In caso di apertura da parte della Compagnia di controparte – quale impresa gestionaria – del flusso di informazione di responsabilità verso la Società – quale impresa debitrice –, la Società – quale impresa debitrice – si obbliga a inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 giorni, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio-assenso.

Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- ✓ in caso di sinistro RCA gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- ✓ in caso di sinistro riconducibile alla sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT* l'indicazione delle conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, il nome e ulteriori riferimenti degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia del veicolo danneggiato.

La perizia eseguita da incaricato della Società entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo *RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA*. È data inoltre facoltà all'assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina; l'assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce e i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo responsabile, né ottenere da questo indennizzo anche parziale senza il consenso della società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS.

ART. 68 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA., ove l'Assicurato la tenga a suo carico, e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.

Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa l'IVA., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.

In caso di perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro, e verrà applicato il degrado d'uso sulle parti usurabili.

Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

ART. 69 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitino a il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 70 RIPARAZIONE - REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT*, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, con emissione della fattura intestata al Contraente come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato a effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

ART. 71 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro riconducibile alle garanzie INCENDIO o FURTO o RAPINA, se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto (o rapina):

L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

ART. 72 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'art.1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

ART. 73 MANDATO DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI - CLAUSOLA ARBITRALE

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato

A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di liquidazione

Mancando l'accordo su tale proposta, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, a istanza della parte più diligente, dal Presidente del Foro ove ha sede il Contraente.

Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo; il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'Indennizzo spettantegli.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni

ART. 74 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al Regolamento IVASS 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato dall'art. 134 del Codice. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente assicurazione, le Compagnie acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall'allegato tabulato auto.

ART. 75 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2 del Codice), si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A. .

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento ordinaria prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, a informare l'assicurato e trasmettere la documentazione raccolta alla compagnia di assicurazione del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. 254/2006). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 76 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 77 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

ART. 78 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ la numerazione attribuita
- ✓ la data di accadimento
- ✓ la località del sinistro
- ✓ la targa del veicolo assicurato coinvolto
- ✓ il nominativo della controparte
- ✓ lo stato del sinistro
- ✓ il tipo di garanzia coinvolta (RCA, ARD)

- ✓ tipologia di CID (gestionale, debitore, No CARD)
- ✓ l'importo a riserva
- ✓ l'importo liquidato
- ✓ la data di liquidazione.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

SEZIONE X
MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI

ART. 79 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO - FRANCHIGIE E SCOPERTI

I massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza, fermo restando i minimi di legge

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro e indipendentemente dal numero delle vittime, sono i seguenti per ogni singolo veicolo assicurato.

TIPOLOGIA	MASSIMALE PER SINISTRO
PER OGNI VEICOLO AD ESCLUSIONE DI AUTOBUS	€ 50.000.000 per sinistro
AUTOBUS	€ 50.000.000 per sinistro

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia prevista nella presente sezione.

GARANZIA	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO <i>In caso di applicazione di scoperto l'importo indicato in questa colonna è il valore di minimo scoperto</i>	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
RICORSO TERZI DA INCENDIO	---	---	€ 1.000.000
INCENDIO	---	---	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
FURTO RAPINA	---	---	Il valore del veicolo per cui è attivata la

			garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI SOCIOPOLITICI	10%	€ 250	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI NATURALI	10%	€ 250	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
CRISTALLI	---	---	€ 1.500
ASSISTENZA STRADALE OPZIONE 1 CENTRALE OPERATIVA CONVENZIONATA	---	---	Trasporto sino a 100km dal luogo del sinistro
ASSISTENZA STRADALE OPZIONE 2 RIMBORSO	---	---	Trasporto sino a 100 km dal luogo del sinistro con il massimo di € 2.500
ASSISTENZA STRADALE RIMPATRIO VEICOLO	---	---	€ 300
KASKO	10%	€ 250	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
COLLISIONE	---	---	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE			
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI	---	---	€ 300
TRASPORTO IN AMBULANZA	---	---	€ 600

SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO	---	---	€ 1.500
IMBRATTAMENTO INTERNI	---	---	€ 1.000
ASSISTENZA RITIRO PATENTE	---	---	€ 500
DISSEQUESTRO DEL VEICOLO	---	---	€ 300
PARCHEGGIO E CUSTODIA	---	---	€ 600
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	---	---	€ 1.000
IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE	---	---	€ 1.000
BAGAGLIO	---	---	€ 1.000 per evento e per veicolo fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 5.000
TUTELA LEGALE	---	---	€ 50.000
INFORTUNI CONDUCENTE			
MORTE	---	---	€ 100.000
INVALIDITA' PERMANENTE	---	---	€ 100.000
DIARIA DA RICOVERO	---	---	€ 50

**SEZIONE XI
CALCOLO DEL PREMIO**

Si rinvia all'allegato TABULATO AUTO

**SEZIONE XII
CONDIZIONI SPECIALI**

L'aggiudicatario dovrà riportare in questa sezione le varianti migliorative concesse.

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

X Il Contraente (firma)

 **IIM&P** MOBILITÀ & PARCHEGGI spa
Società Unipersonale
Via Mamiani, 76 - 60125 ANCONA
Tel. 071 2802765
Partita IVA 02150990428



La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)


Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

X Il Contraente (firma)

 **IIM&P** MOBILITÀ & PARCHEGGI spa
Società Unipersonale
Via Mamiani, 76 - 60125 ANCONA
Tel. 071 2802765
Partita IVA 02150990428



La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)